



**COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

(Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 114 – Legge Regionale Lombardia n° 6 del 02 Febbraio 2010)

INDICE

Titolo I – PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE

Capo I: Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi

Art. 2 – Competenza della Giunta Comunale

Capo II: Attività di commercio su aree pubbliche

Art. 3 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 4 – Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 5 – Imprenditori Agricoli. Autorizzazione d'esercizio

Art. 6 – Subingresso

Art. 7 – Modalità di vendita e particolari divieti

Titolo II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I: Aree mercatali

Art. 8 – Ubicazione del mercato

Art. 9 - Orario

Art. 10 – Verifica delle presenze

Art. 11 – Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti (c.d. spunta)

Art. 12 – Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato

Art. 13 – Spostamento temporaneo del mercato

Art. 14 – Modificazione del posteggio

Art. 15 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art. 16 -Indennizzi, rimborsi, responsabilità

Art. 17 – Istituzione Mercatini di Commercio Ambulante con gestore sussidiario

Capo II: Posteggi isolati e posteggi temporanei

Art. 18 – Istituzione e assegnazione dei posteggi

Art. 19 – Autorizzazioni in occasioni particolari eventi (posteggi temporanei)

Capo III: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 20 – Disposizioni per i commercianti itineranti

Titolo III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21 – Forme di consultazione delle Parti Sociali

Art. 22 - Disposizioni relative alla pulizia del posteggio

Art. 23 – Plateatico

Art. 24– Normativa igienico-sanitaria

Art. 25 – Informazioni a tutela del Consumatore finale

Art. 26 – Sanzioni

Art. 27 – Controllo sullo svolgimento dell'attività

Art. 28 – Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 29 – Norme finali

Titolo I – PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE

Capo I°: Disposizioni Generali

Articolo 1 – Oggetto e riferimenti normativi

- 1) Il presente Regolamento disciplina, nello specifico, lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in tutto il territorio del Comune di Orio Litta sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante. Le norme del Regolamento si applicano sia sulle aree pubbliche che sulle aree private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità e che vengono destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
- 2) Il Regolamento determina le competenze degli Organi Comunali per l'espletamento delle funzioni di Polizia Amministrativa collegate al settore dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi e i comportamenti da tenersi, da parte degli Operatori, nell'esercizio dell'attività.
- 3) Riferimenti normativi a cui si ispira il Regolamento sono i seguenti:
 - Decreto Legislativo n° 114 del 31/03/1998;
 - Decreto Legislativo n° 59 del 26/03/2010 relativamente agli articoli che riguardano il commercio su aree pubbliche;
 - Legge n° 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii. (Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo);
 - Legge Regionale n° 6 del 02/02/2010 (Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Commercio e Fiere) e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge Regionale n° 33 del 30/12/2009 (Testo unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità);
 - Leggi Regionali n° 1/2007 e n° 8/2007;
 - Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni – Autonomie Locali siglata il 05/07/2012 ai sensi dell'articolo 70 comma 5 del Decreto Legislativo n° 59/2010;
 - Ordinanza del Ministero della Sanità del 03 Aprile 2002 (G.U. 17/05/2002 n° 114);
 - Deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale di attuazione delle normative di settore sopra richiamate ed in particolare la D.G.R. n. XI/4054 del 14.12.2020.
- 4) Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
 - c) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'Operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - d) per **posteggio riservato: il posteggio individuato per particolari categorie di Operatori (es. per battitori, produttori diretti, tipologia merceologica, ecc.)**;
 - e) per **posteggi fuori mercato o posteggi isolati**: le aree delle quali il Comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 2 (due) posteggi, utilizzate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e della somministrazione di alimenti e bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
 - f) per **posteggi temporanei**: le aree delle quali il Comune abbia la disponibilità e sulle quali può essere autorizzato l'esercizio del commercio su aree pubbliche e della somministrazione di alimenti e bevande in occasioni particolari eventi, pubblici spettacoli o manifestazioni;
 - g) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno 3 (tre) posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande;
 - h) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di una apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
 - i) per **fiera specializzata**: la manifestazione, avente le caratteristiche di cui al precedente punto h), nella quale, almeno il 90% dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

- j) per **fiera locale**: la manifestazione, avente le caratteristiche di cui al precedente punto h), che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- k) per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato, per un massimo di 2 giornate/anno, in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi Operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- l) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli Operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- m) per **somministrazione di alimenti e bevande**: l'attività di preparazione e vendita su area pubblica di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;
- n) per **mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale, almeno l'80% dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- o) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- p) per **presenze in un mercato o una fiera**: il numero delle volte in cui un Operatore si è presentato nel mercato o fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato o sulla fiera;
- q) per **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte in cui un Operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- r) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli Operatori che operano con posteggio, e dallo Sportello Unico per le Attività Produttive sede principale degli affari per gli Operatori itineranti che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- s) per **anzianità di posteggio in un mercato o in una fiera**: l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originario;
- t) per **settore merceologico**: i due settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE (in questo ultimo caso con possibile aggiunta della somministrazione di alimenti e bevande) con riferimento all'articolo 21 comma 7bis della Legge Regionale n° 6/2010;
- u) per **"spuntista"**: l'Operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'Operatore in concessione o non ancora assegnato;
- v) per **produttori agricoli**: i soggetti che effettuano la vendita dei prodotti del proprio fondo, come definito dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228;
- w) per **Funzionario Responsabile**: Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio Comunale o, in sua assenza, il Segretario Comunale;
- x) per **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**: lo sportello Unico per Attività Produttive comunale o sovracomunale in caso di convenzione;
- y) per **Sagra**: ogni manifestazione temporanea, comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.
- z) per **aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità: si intendono quelle aree di proprietà non pubblica di cui al punto 5.2 della DGR Lombardia n° 5345 del 27/06/2016. Il Comune di Orio Litta può stipulare con la Proprietà o con il Titolare di reali diritti sulla proprietà un'apposita convenzione che disciplini, in modo preciso, l'utilizzo dell'area e/o ogni altro aspetto rilevante.**

Articolo 2 – Competenza della Giunta Comunale

- 1) La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, di posteggio isolato e di Mercatini di Commercio Ambulante

con Gestore sussidiario. Nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica e ristrutturazione delle stesse possono essere stabilite:

- a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;
 - b) la dislocazione dei posteggi, l'individuazione delle tipologie all'interno dei settori merceologici, secondo esigenze di allacciamento alle reti idrica e elettrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli Operatori;
- 2) Compete alla Giunta Comunale l'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 20 comma 6 nonché l'individuazione di zone avente valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche debba essere vietato, limitato o sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia delle zone predette.
 - 3) La Giunta Comunale nel disporre i provvedimenti di cui al presente articolo delinea altresì gli indirizzi generali a cui il Funzionario Responsabile dovrà adeguarsi nel dare attuazione ai provvedimenti stessi.
 - 4) In caso di istituzione di nuovi mercati o ampliamento degli esistenti la Giunta informa il Consiglio Comunale circa i provvedimenti adottati.

Capo II: Attività di commercio su aree pubbliche

Articolo 3 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

- 1) Il commercio su aree pubbliche o aree private nella disponibilità del Comune, può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo di dodici anni ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera a) della Legge Regionale n° 6/2010 o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n° 6/2010.
- 2) L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione dodecennale, rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio, abilita i Titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Lombardia ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è mai soggetta a rinnovo automatico.
- 3) L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è rilasciata, per il Comune di Orio Litta, dal Funzionario Responsabile del Commercio qualora il richiedente abbia la sede principale degli affari ubicata sul territorio comunale. L'autorizzazione abilita i titolari della stessa all'esercizio sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. Ad uno stesso Operatore commerciale non può essere rilasciata più di una autorizzazione itinerante, anche se rilasciata da altre Regioni.
- 4) L'esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è sempre soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, società di capitali o cooperative regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n° 6/2010. Tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti. Il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.
- 5) Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.
- 6) Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente Autorità di controllo. Il Comune o il SUAP competenti al rilascio delle autorizzazioni provvedono a fare annotazione sul titolo abilitante circa la possibilità di effettuare somministrazione alimenti e bevande.

Articolo 4 – Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGIO IN CONCESSIONE:

- 1) L'assegnazione dei posteggi in concessione per un periodo di dodici anni avviene mediante bando pubblico.

Il Funzionario Responsabile approva i bandi di concorso relativi ai posteggi di mercato già esistente ma con concessione in scadenza o vacanti (quindi da riassegnare) e ai mercati di nuova istituzione (quindi da assegnare ex novo) definisce le modalità di partecipazione agli stessi tenendo conto delle indicazioni generali emanate dalla Regione, indica le modalità di presentazione delle domande e le relative cause di esclusione, cura la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e ogni altra forma di pubblicità. Copia del bando di concorso deve essere inviato anche alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

- 2) Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione dodecennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare al Comune istanza entro 60 gg dalla pubblicazione effettuata all'Albo Pretorio Comunale dei dati concernenti il posteggio da assegnare.
- 3) Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria:
- 4) Ai fini della formulazione della graduatoria, per il rilascio delle concessioni di posteggi di mercato già esistente ma con concessione in scadenza o vacanti (quindi da riassegnare), saranno osservati nell'ordine i seguenti criteri:

Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, ma vacanti

1. Per partecipare alle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, ma vacanti, è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

- a) titolo autorizzatorio, ove posseduto;
- b) carta di esercizio, ove richiesta;
- c) attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l'anno in corso.

2. Nell'ambito delle procedure per l'assegnazione dei posteggi già esistenti, ma vacanti, nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nella spunta sull'intero mercato. Vengono attribuiti 40 punti a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa in possesso del certificato di regolarità contributiva.

3. A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

- 5) Ai fini della formulazione della graduatoria per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione (quindi da assegnare ex novo), saranno osservati nell'ordine i seguenti criteri:

Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

2. I comuni possono prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali.

3. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 3.2.2, lettera a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche e, se non fosse sufficiente, il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

- 6) Le domande di partecipazione ai bandi pubblici di cui al presente articolo devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata con sottoscrizione digitale dell'istanza. Non sono ammessi altri mezzi di invio o trasmissione delle domande. Il Comune invia le proprie comunicazioni relative ai bandi con pari mezzo.
- 7) Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. Sull'istanza di revisione decide il Segretario Comunale. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Contro la decisione del Segretario Comunale è ammesso ricorso amministrativo (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) o giurisdizionale (Tribunale Amministrativo Regionale) nei termini e nelle modalità di Legge.
- 8) L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate dal Funzionario Responsabile in applicazione della graduatoria, formata secondo le modalità sopra citate, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della stessa. In caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di revisione.
- 9) Il Comune, almeno 6 mesi prima della scadenza delle concessioni, provvede a pubblicare il bando relativo all'assegnazione delle nuove concessioni secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.
- 10) Ad accezione delle ipotesi contemplate nei casi di subingresso le concessioni di posteggio sono sempre soggette a rilascio di espresso titolo abilitante pertanto la presentazione della SCIA non consente la formazione, per silenzio assenso, di nessun tipo di concessione.

AUTORIZZAZIONE ITINERANTE:

- 11) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
- 12) L'istanza può essere presentata per il Comune di Orio Litta qualora il richiedente, Persona Fisica o Giuridica, abbia sul territorio comunale la sede dell'attività.
- 13) Nella domanda, presentata in marca da bollo, devono essere dichiarati i seguenti elementi essenziali:
 - a) i dati anagrafici completi del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale

- rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) partita IVA se già posseduta;
 - c) un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nell'istanza potrà essere indicato in aggiunta anche un altro indirizzo mail ma lo stesso non può considerarsi alternativo all'indicazione della PEC;
 - d) il settore od i settori merceologici (alimentare – non alimentare + eventuale somministrazione alimenti e bevande);
- 14) Nella domanda devono essere altresì autocertificati:
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n° 6/2010;
 - di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
- 15) Qualora la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 13 lo Sportello Unico per le Attività Produttive, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento.
- 16) L'autorizzazione è rilasciata dal funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda salvo interruzione dei termini per integrazioni richieste. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora lo Sportello Unico non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego espresso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
- 17) Il provvedimento di diniego, a firma del Funzionario Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente in sede di inoltro dell'istanza.

Salvo proroga per comprovata necessità il titolare d'autorizzazione itinerante deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio. L'interessato deve comunicare al Comune, in forma scritta, la data esatta d'inizio dell'attività entro 10 giorni dall'evento.

PER ENTRAMBE LE ATTIVITA':

- 18) Il Funzionario Responsabile e lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti ad effettuare la verifica della veridicità di tutte le dichiarazioni e autocertificazioni sottoscritte dagli interessati.
- 19) Tutte le richieste, riferite sia al commercio su posteggio in concessione che in forma itinerante, dovranno essere corredate da copia di un valido documento d'identità e, in caso di cittadino non comunitario, da copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
- 20) Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, l'interessato deve provvedere a:
- **IN CASO DI ITINERANTE:** Darne comunicazione al nuovo Comune sede dell'attività per i provvedimenti di cui all'articolo 24 comma 2 della Legge Regionale n° 6/2010;
 - **IN CASO DI CONCESSIONARIO DI POSTEGGIO:** Darne comunicazione al Comune di Orio Litta per i provvedimenti di aggiornamento del dato mediante annotazione sul titolo originario.
- 21) Nel caso di variazione di anche uno dei dati che devono essere indicati obbligatoriamente in sede di presentazione dell'istanza e previsti nel precedente comma 14 lettere a), b) e c) l'interessato ne da comunicazione, entro 15 giorni dall'evento, al Comune il quale provvederà all'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
- 22) L'Esercente non può iniziare l'attività senza aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 5 – Imprenditori Agricoli. Autorizzazione d'esercizio

- 1) Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista. I comuni possono, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui all'art. 4 per il rilascio delle concessioni nei mercati di nuova istituzione. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, in via prioritaria ad altri produttori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, in subordine agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
- 2) Per lo svolgimento dell'attività su posteggio in concessione gli Imprenditori Agricoli non sono assoggettati al rilascio di concessione pluriennale prevista dal precedente articolo 4.
- 3) Gli Imprenditori che intendano vendere le proprie merci sui mercati e sulle fiere devono inoltrare apposita istanza all'Ufficio Commercio Comunale e potranno vedersi assegnati i posteggi appositamente a loro riservati.
- 4) Per le assegnazioni giornaliere valgono le regole di cui al successivo articolo 11 e per anzianità di servizio si intende la maggiore anzianità nello svolgimento dell'attività di Produttore Agricolo.
- 5) Le autorizzazioni vengono rilasciate per un periodo massimo di un anno e sono soggette a rinnovo solo su espressa richiesta da parte dell'Operatore da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della scadenza.
- 6) **I Produttori Agricoli non possono vedersi assegnati, in un mercato o una fiera, posteggi individuati per lo svolgimento del commercio ambulante eccezion fatta per l'assegnazione giornaliera di eventuali posteggi rimasti liberi una volta che sono state esaurite le normali operazioni spunta.**
- 7) L'esercizio dell'attività in forma itinerante dei Produttori Agricoli è soggetta ad inoltro di Segnalazione Certificata di Inizio Attività da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Le limitazioni e i divieti previsti dal presente Regolamento e in vigore per gli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche per i Produttori Agricoli che svolgono analoga attività.

Articolo 6 – Subingresso

- 1) Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di Legge per gestire l'attività. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione e della stessa concessione di posteggio è effettuata dal Funzionario Responsabile. La reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.
- 2) Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n° 6/2010 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato.
- 3) Il subentrante per causa di morte anche se non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività ma comunque in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n° 6/2010 alla data di acquisto del titolo, ha facoltà di continuare, a titolo provvisorio l'attività del dante causa per un anno. Il subentrante deve comunque acquisire tutti i requisiti professionali di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n° 6/2010 entro un anno dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza, e comunicare la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato.

- 4) Nella comunicazione, da inoltrare sull'apposita modulistica predisposta dalla Regione Lombardia, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici completi: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) partita IVA se già posseduta;
 - c) un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nell'istanza potrà essere indicato in aggiunta anche un altro indirizzo mail ma lo stesso non può considerarsi alternativo all'indicazione della PEC;
 - d) il possesso dei requisiti, morali e professionali, all'articolo 20 della Legge Regionale n° 6/2010;
 - e) di non possedere più di due autorizzazioni e concessioni di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
 - f) gli estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda allegando copia dell'atto stesso o in alternativa certificazione del notaio.
- 5) Tutte le comunicazioni, siano riferite al commercio su concessione che in forma itinerante, dovranno essere corredate da copia di un valido documento d'identità e, in caso di cittadino non comunitario, da copia del permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di subingresso per atto tra vivi l'interessato allega altresì copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda o di un ramo di essa ovvero equivalente dichiarazione sostitutiva purché autenticata dal Notaio.
- 6) La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Articolo 7 – Modalità di vendita e particolari divieti

- 1) Ciascun venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni legittima richiesta da parte degli Organi addetti al controllo. Gli Esercenti dovranno altresì esibire la carta d'esercizio e l'attestazione annuale attestante l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali regolarmente vidimata per l'anno in corso. Per la carta di esercizio di cui all'art. 21 comma 10 della L.R. n. 6/2010 si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della deliberazione Giunta Regionale n. XI/4056 del 14.12.2020.
- 2) In fase di controllo il Titolare e le altre Persone addette alla vendita devono fornire senza indugio, a domanda anche verbale degli Organi di Controllo, tutte le informazioni richieste al fine di agevolare il controllo sullo svolgimento regolare dell'attività.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione (il preposto o l'addetto alla vendita), se necessario, deve essere munito delle attestazioni **previste dall'articolo 126 della Legge Regionale n° 33/2009** nonché della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002.
- 4) All'interno del posteggio nell'ambito del quale l'operatore deve esercitare la propria attività il titolare può collocare quanto ritenuto opportuno per l'esercizio della vendita, come ad esempio il veicolo, il banco di vendita, la tenda o altra copertura, ecc..
- 5) La merce posta in vendita non deve, in nessun caso, essere collocata all'esterno del perimetro della massima occupazione di suolo prevista nell'ambito della concessione di posteggio. L'eventuale sporgenza della tenda o altra copertura del banco di vendita non dovrà in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio. Al fine di assicurare la possibilità di passaggio ai consumatori ed ai mezzi d'emergenza e pronto intervento, la copertura del banco dovrà avere un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt.
- 6) La merce posta in vendita non potrà in nessun caso essere posizionata a terra ma dovrà essere sistemata sul banco. In particolare per gli alimentari la merce dovrà essere posizionata sul banco al almeno 1 metro da terra. Per i non alimentari l'altezza minima è di 50 centimetri da terra fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce.

- 7) E' concesso l'utilizzo di apparecchi per la diffusione sonora (microfoni, altoparlanti, amplificatori) a condizione che la voce o il suono emesso non sia udibile ad oltre 10 mt di distanza e che non arrechi disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi. Durante lo svolgimento dell'attività e nelle operazioni di allestimento e sgombero delle attrezzature dovrà essere posta ogni attenzione al fine di contenere il più possibile i rumori. Dovranno essere sempre evitati schiamazzi e grida.
- 8) Ogni operatore dovrà assicurare che il banco e le attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia.
- 9) È fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità e quantità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. E' sempre vietata la vendita o la semplice cessione di alcolici ai minori di anni 18. Chiunque venda bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. E', altresì, vietata la vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24.00 alle ore 6.00. In occasione degli incontri di calcio e di altre attività sportive allo stadio e nei palazzetti comunali è sempre vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (compresa la birra) da parte dei commercianti che operano a una distanza inferiore a un raggio di 100 metri dal luogo in questione.
- 10) Chiunque effettua la vendita di cose antiche o usate non di modico valore, oltre alle autorizzazioni previste dal presente Regolamento, deve rispettare quanto indicato all'articolo 128 del T.U.L.P.S. relativamente alla tenuta del registro delle operazioni svolte e al suo corretto aggiornamento. Per modico valore si intende merce con valore di mercato non superiore € 100,00. In ogni caso, al fine di tutelare il consumatore finale, dovrà essere esposto ben visibile un cartello con l'indicazione che trattasi di merce usata.
- 11) Nelle aree di mercato attrezzate con allacciamenti alle colonnine della rete elettrica è fatto divieto, salvo deroga motivata rilasciata dal Funzionario Responsabile, di utilizzare altra forma di approvvigionamento.
- 12) Durante le operazioni di allestimento del banco e durante l'esercizio dell'attività di vendita è vietato tenere acceso il motore dei veicoli.
- 13) E' sempre vietata su territorio comunale la vendita di animali vivi.
- 14) Il titolare dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività su posteggio dato in concessione pluriennale non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Titolo II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I°: Aree Mercatali

Articolo 8 – Ubicazione del mercato

- 1) In Orio Litta settimanalmente il mercato si tiene nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nel provvedimento istitutivo adottato a norma dell'articolo 2 del presente Regolamento, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.
- 2) Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare:
 - a) Un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
 - b) Un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo articolo 8. In tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di Soccorso, di Pronto Intervento, dell'Amministrazione Comunale ed eventuali residenti o attività produttive insediate nell'area mercatale esclusivamente per operazioni di entrata ed uscita da passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa;
 - c) **Un'area riservata ai produttori agricoli, singoli e associati, nella proporzione del 3% dei posteggi disponibili, con un numero minimo di un posteggio, aumentabili fino al 5% previa comunicazione a Regione Lombardia.**
- 3) La Giunta Comunale nello scegliere l'ubicazione del mercato dovrà valutare, secondo criteri di minor impatto sullo svolgimento della normale vita cittadina, i seguenti elementi:
 - a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
 - d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.
- 4) Presso l'Ufficio Commercio Comunale e sul sito istituzionale è messa a disposizione una planimetria del mercato costantemente aggiornata a disposizione per chiunque voglia prenderne visione.

Articolo 9 – Orario

- 1) La Giunta Comunale stabilisce gli orari e le giornate di svolgimento del mercato settimanale tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - L'occupazione dei posteggi da parte dei commercianti non potrà avvenire prima delle ore 06.30 mentre lo sgombero dovrà avvenire entro le ore 13.30. Per particolari tipi di banchi, ad esempio gli autonegozi attrezzati, potrà essere stabilito un orario differenziato di ingresso;
 - Le operazioni di vendita non potranno avere luogo prima delle ore 07.00 e non potranno eccedere le ore 13.00. In ogni caso l'attività di vendita non potrà cessare prima delle ore 12.00;
 - Nelle giornate di Pasqua, Natale, Santo Stefano, Capodanno e Ferragosto il mercato è sospeso.
- 2) I Funzionari Comunali Responsabili del Commercio e dell'Ufficio di Polizia Locale potranno stabilire, per singoli Operatori, deroghe o modifiche agli orari di occupazione e sgombero dei posteggi, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'Operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato. Le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area di mercato operate ai sensi del presente comma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Operatore.
- 3) Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 e 26 Dicembre, del 1 Gennaio, della Pasqua o di Ferragosto si potrà procedere, su richiesta scritta degli Operatori da presentarsi con almeno 30 giorni di anticipo, a recuperare la data di svolgimento del mercato ad altro giorno feriale utile purché ricompreso nei tre antecedenti le festività appena elencate. Il recupero del mercato dovrà essere richiesto da almeno il 50% dei titolari di posteggio fisso.
- 4) I Titolari di concessioni possono richiedere, in occasioni di particolari ricorrenze e/o eventi e nel numero massimo di due edizioni annue, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato. La richiesta dovrà essere presentata in forma scritta e motivata con almeno 30 giorni di anticipo. L'istituzione di un mercato straordinario dovrà essere richiesto da almeno il 50% dei titolari di posteggio fisso.
- 5) Nei casi di anticipo del mercato di cui al comma 3 provvede il Funzionario Responsabile del Commercio con proprio provvedimento. Nei casi di mercato straordinario di cui al comma 4 è necessaria la deliberazione della Giunta Comunale.
- 6) In occasione dei mercati di cui ai precedenti commi 3 e 4 l'orario di svolgimento potrà essere modificato, con indicazione nel provvedimento di istituzione, rispetto a quello già stabilito a norma del precedente articolo 1.
- 7) I Titolari di concessioni possono richiedere altresì, in occasioni di particolari ricorrenze e/o eventi e nel numero massimo di due edizioni annue, il prolungamento dell'orario di attività. La richiesta dovrà essere

presentata in forma scritta e motivata con almeno 30 giorni di anticipo. Il prolungamento dell'orario dovrà essere richiesto da almeno il 80% dei titolari di posteggio fisso.

- 8) La mancata partecipazione degli Operatori che si sono dichiarati preventivamente disponibili ai mercati straordinari, recuperati o prolungati comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 100,00. La sanzione non si applica se l'Operatore è in grado di giustificare l'assenza, entro i successivi 15 giorni, per motivi di comprovata necessità con le medesime modalità di cui al successivo articolo 9.

Articolo 10 – Verifica delle presenze

- 1) L'assenza degli Operatori concessionari di posteggio è rilevata a partire dalle ore 08.00.
- 2) Le assenze dovute a malattia, gravidanza e puerperio, e infortunio, non verranno conteggiate. Le stesse devono comunque essere giustificate dall'Operatore, mediante produzione di copia del certificato medico o di altra idonea documentazione, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal primo giorno di assenza.
- 3) Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
- 4) In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.
- 5) In caso di assenza dal mercato questa verrà annotata su un apposito registro degli Operatori titolari di autorizzazione conservato presso l'Ufficio Commercio Comunale. Le assenze saranno rilevate dalla Polizia Locale. In caso di impedimento del personale della Polizia Locale provvederà al rilievo delle assenze altro Dipendente Comunale appositamente delegato. La visione o la richiesta di copia del registro delle assenze è consentita agli Operatori che ne faranno richiesta secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per l'accesso agli atti amministrativi.

Articolo 11 – Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti (c.d. spunta)

- 1) I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi Titolari o che risultano ufficialmente liberi perché non assegnati ad alcun Operatore potranno essere assegnati, per la singola giornata, ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare secondo una graduatoria formulata settimanalmente dall'Ufficio Commercio Comunale in base al numero di presenze sul mercato. A parità di presenze il posteggio eventualmente libero verrà assegnato all'Operatore con maggiore anzianità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
- 2) Le assegnazioni di cui al precedente comma 1 sono effettuate dalla Polizia Locale o, in caso di assenza, da un Dipendente Comunale appositamente delegato.
- 3) La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi.
- 4) L'assenza, non giustificata secondo le identiche modalità di cui al precedente 9 comma 2, per un periodo complessivo superiore ai 4 mesi continuativi di un Operatore iscritto alla graduatoria di spunta comporterà la cancellazione dalla graduatoria stessa.
- 5) In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di Operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad Operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare.
- 6) In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo e/o titolo equipollente rilasciato in base alla normativa regionale di riferimento dell'Operatore commerciale l'ammissione alla partecipazione alla spunta potrà essere concessa solo se il titolo autorizzatorio risulta rilasciato da un Comune della Regione Lombardia.
- 7) In caso di assenza del titolare del posteggio riservato ai Produttori Agricoli questo verrà prioritariamente assegnato ad altro Produttore Diretto. Solo in mancanza di altro Produttore Agricoli il posteggio potrà essere allora assegnato a un titolare di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del Decreto Legislativo e/o titolo equipollente rilasciato in base alla normativa regionale di riferimento dell'Operatore commerciale secondo le modalità previste dai precedenti commi. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti verrà stilata apposita graduatoria di spunta riferita ai Produttori Agricoli.
- 8) Saranno ammessi a partecipare alle operazioni di spunta solo gli Operatori Commerciali che presenteranno i regolari titoli abilitanti di cui al precedente articolo 6 comma 1.

Articolo 12 – Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato

- 1) La soppressione dei mercati, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal Comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.
- 2) Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.
- 3) Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposto dai comuni per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.
- 4) Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
- 5) Le informazioni relative alla modifica delle caratteristiche dimensionali, allo spostamento definitivo e alla soppressione del mercato, devono essere effettuate direttamente dai Comuni mediante l'applicativo informatico "MERCap" presente nella piattaforma informatica "Procedimenti" (www.procedimenti.servizirl.it).
- 6) Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, i Comuni valutano, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispongono il recupero del mercato in altra data.

- 7) Per l'accertamento delle priorità di cui al comma precedente l'Ufficio Commercio, oltre che a valutare gli atti depositati in archivio, potrà richiedere a ogni singolo Operatore, con le modalità che riterrà più opportune, di autocertificare i propri titoli di priorità.
- 8) Il provvedimento di rassegnazione dei posteggi, è adottato con proprio atto dal Funzionario Responsabile, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e portato a conoscenza degli Operatori del mercato.
- 9) Prima di effettuare lo spostamento definitivo del mercato la Giunta Comunale può decidere di effettuare un periodo di sperimentazione, della durata massima di 10 edizioni del mercato, al fine di valutare l'effettiva opportunità di procedere nell'intento prestabilito.
- 10) Nell'ipotesi di sperimentazione di cui al comma precedente si applicano le modalità di ripartizione dei posteggi stabilite ai commi 3,4,5 del presente articolo.

Articolo 13 – Spostamento temporaneo del mercato

- 1) Quando le date di effettuazione di mercati, fiere o altre manifestazioni di pubblico interesse coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, il Funzionario Responsabile potrà disporre il trasferimento del mercato presso altra area idonea dal punto di vista viabilistico e igienico sanitario. Qualora ciò non fosse possibile, potrà essere disposto il recupero del mercato in altra data.
- 2) Il trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato, di tutti o una parte dei posteggi dovuto a causa di forza maggiore, (quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti o altri lavori che rendano inagibile l'area) è deciso dal Funzionario Responsabile e può avere una durata massima comunque non superiore a 12 mesi.

Articolo 14 – Modificazione del posteggio

- 1) Gli Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio Commercio apposita richiesta, in competente marca da bollo, di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. La richiesta deve contenere dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, al posteggio di cui l'interessato è già titolare.
- 2) Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, rilascia la concessione del posteggio richiesto e provvede alla contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
- 3) Gli Operatori già titolari di autorizzazione, ove ricorra il caso, possono presentare all'Ufficio Commercio apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
- 4) Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare e non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun Operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
- 5) Gli Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare domanda, in competente marca da bollo, di ampliamento della superficie del posteggio in concessione. Le richieste dovranno essere accolte qualora:
- 6) il posteggio di cui è titolare l'Operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a 5 mt, una superficie complessiva minore di 20 mq e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0,5 mt;
- 7) qualora l'aumento di superficie non causi problemi viabilistici, di sicurezza o di decoro.
- 8) L'ampliamento dell'occupazione della superficie aerea con le tende parasole sono soggette ad autorizzazione preventiva rilasciata dal Funzionario Responsabile. Le domande non possono essere accolte in caso l'ampliamento arrechi intralcio agli altri Operatori commerciali e qualora l'aumento di superficie causi problemi viabilistici, di sicurezza o di decoro.
- 9) Nei casi di accoglimento delle istanze previste dal presente articolo il Funzionario Responsabile provvede ad aggiornare le autorizzazioni e le concessioni di posteggio così come segue:
 - Nei casi di cui ai commi 1 e 3 rilascia nuovi titoli abilitanti;
 - Nel caso di cui ai commi 5 e 6 aggiorna i titoli abilitanti in possesso dell'Operatore mediante annotazione.

Articolo 15 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

- 1) In caso si debba procedere alla revoca delle singole concessioni di posteggio per motivi di pubblico interesse il Funzionario avvia le procedure previste dalla Legge n° 241/1990. L'interessato ha diritto ad ottenere altro posteggio istituito nell'area di mercato o nel territorio comunale in caso di posteggio isolato, di dimensioni non inferiori a quello revocato e, ove possibile, localizzato conformemente alle sue scelte.
- 2) In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

Articolo 16 - Indennizzi, rimborsi, responsabilità

- 1) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per danni a carico degli operatori e dei consumatori che sia cagionata da dolo nonché da negligenza, imperizia o mancata osserva di norme di Legge o Regolamentari.
- 2) Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario per l'abbandono del posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza degli ordini impartiti dall'Autorità competente al controllo dell'attività mercatale.
- 3) Nessun rimborso può essere altresì richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
- 4) Il mercato è effettuato a rischio del commerciante e pertanto nei casi di forza maggiore (neve, intemperie, ecc.) nessun obbligo incombe sull'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.
- 5) Nei casi di cui al precedente comma è facoltà per gli Operatori di richiedere il recupero del mercato perso con le modalità di cui all'articolo 8 comma 3) in quanto compatibili. In tale caso la richiesta di recupero dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e almeno 7 giorni prima della data proposta per il recupero.

Articolo 17 – Istituzione Mercatini di Commercio Ambulante con Gestore sussidiario

- 1) La Giunta Comunale, anche su impulso di soggetti terzi all'Amministrazione Comunale, può istituire Mercatini di Commercio Ambulante e assegnare la gestione degli stessi, in un'ottica di sussidiarietà, ad una Associazione o Consorzio di Operatori ovvero a una Società con specializzazione nel Settore.
- 2) Nel provvedimento di istituzione del singolo Mercatino con Organizzatore, verranno stabilite:
 - le aree destinate all'esercizio del Commercio Ambulante;
 - gli orari e i giorni di svolgimento;
 - la regolamentazione dell'evento.
- 3) All'interno dell'area del Mercatino con Gestore potranno essere ammessi a partecipare, oltre che tutti gli Operatori del commercio ambulante in regola con le disposizioni di Legge e del presente Regolamento, anche hobbisti, stand espositivi, ideatori dell'arte creativa, banchetti politici, banchetti di beneficenza e di Associazioni no profit.
- 4) La Giunta Comunale nel disporre i provvedimenti di cui al presente articolo delinea altresì gli indirizzi generali a cui il Funzionario Responsabile dovrà adeguarsi nel dare attuazione ai provvedimenti stessi.

Capo II°: POSTEGGI ISOLATI E POSTEGGI TEMPORANEI

Articolo 18 – Istituzione e assegnazione dei posteggi

- 1) I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'articolo 2 del presente Regolamento
- 2) Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) Le dimensioni, la localizzazione ed il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) Gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - c) Ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
- 3) Il rilascio delle concessioni di posteggio isolato potrà avvenire, salvo quanto disposto nel comma successivo, con le modalità di cui al precedente articolo 4.
- 4) I posteggi isolati potranno essere assegnati ai singoli Operatori Commerciali, senza necessità di esperire bando pubblico, solo qualora si tratti di richieste di assegnazione in forma temporanea, intesa come assegnazione anche non continuativa per un periodo massimo di 15 giorni nell'anno solare di riferimento.
- 5) I posteggi isolati possono essere temporaneamente trasferiti in altra zona del territorio comunale per motivi di viabilità, ordine pubblico, pubblica sicurezza o per lo svolgimento di eventi o manifestazione d'interesse generale autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Al trasferimento temporaneo provvede il Funzionario

- Responsabile con propria ordinanza.
- 6) Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

Articolo 19 – Autorizzazioni in occasioni particolari eventi (posteggi temporanei)

- 1) In occasione di particolari eventi di attrattiva generale, istituiti o patrocinati dal Comune di Orio Litta per finalità di promozione del territorio, potrà essere autorizzato l'esercizio del commercio ambulante purché il posizionamento delle postazioni di vendita sia localizzato all'interno dell'area di svolgimento dell'evento stesso ovvero nelle immediate vicinanze.
- 2) L'autorizzazione di cui al comma precedente ha valore unicamente per il giorno della manifestazione/evento/pubblico spettacolo ed è rilasciata dal Funzionario Responsabile previa presentazione di regolare richiesta, in competente marca da bollo, da parte dell'Operatore Commerciale.

Capo III°: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 20 – Disposizioni per i commercianti itineranti

- 1) Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato, con mezzi mobili e con soste limitate nel tempo, dai seguenti Operatori commerciali:
 - Titolari dell'autorizzazione di cui agli articoli 23 o 24 della Legge Regionale n° 6/2010;
 - Titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo e/o titolo equipollente rilasciato in base alla normativa regionale di riferimento dell'Operatore commerciale;
 - dai Produttori Agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
- 2) La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 30 minuti durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette. terminate le operazioni di vendita il Commerciante Itinerante non potrà allestire altra postazione di vendita se non a una distanza superiore a 100 metri calcolati per la via calpestabile più breve. Nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di tornare sul medesimo punto in cui si è già effettuata la vendita. La vendita non potrà essere effettuata a una distanza inferiore a 250 mt, calcolati per la via calpestabile più breve, da altro Operatore itinerante.
- 3) L'autorizzazione di cui all'articolo 24 della Legge Regionale n° 6/2010 e/o titolo equipollente rilasciato in base alla normativa regionale di riferimento dell'Operatore commerciale permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita.
- 4) L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro un raggio di 500 mt dall'area di mercato individuate nelle delibere di cui all'articolo 2.
- 5) Il commercio ambulante itinerante può essere limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale.
- 6) Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitari o di pubblica utilità sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. In via generale, per motivi di sicurezza della viabilità, non è mai consentito il commercio itinerante lungo le strade e la aree pubbliche in cui vige il divieto di sosta come inteso dal Codice della Strada;

Titolo III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FORME DI CONSULTAZIONE

Articolo 21 – Forme di consultazione delle Parti Sociali

- 1) Il Comune prima di adottare i provvedimenti di seguito elencati dovrà acquisire il parere delle seguenti parti sociali:
 - Associazioni delle Imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello di Distretto Commerciale;
 - Associazioni dei Consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello di Distretto Commerciale;
 - Rappresentanti del Mercato di cui al successivo comma 3, se nominati, e solo relativamente alle materie attinenti il mercato.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI PER CUI NECESSITA IL PARERE:

- a) Definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
 - b) Istituzione, soppressione, ristrutturazione e spostamento (anche se temporaneo o sperimentale) dei mercati;
 - c) Definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - d) Predisposizione o variazione dei Regolamenti Comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
- 2) Il parere espresso dalle parti sociali è obbligatorio ma non vincolante. Le parti Sociali esprimono il loro parere entro 5 giorni dal ricevimento in caso di mancata risposta il parere si intenderà tacitamente positivo.
 - 3) Gli Operatori titolari di posteggio fisso potranno segnalare fino a un massimo di numero tre nominativi di Rappresentanti, denominati Rappresentanti del Mercato, che verranno consultati nelle casistiche previste dal precedente comma 1). I Rappresentanti di Mercato costituiscono altresì un anello importante di comunicazione tra l'Amministrazione Comunale e gli Operatori del Mercato e potranno formulare proposte o inoltrare segnalazioni in nome e per conto di tutti gli Operatori partecipanti al mercato di riferimento.
 - 4) I Rappresentanti del Mercato cessano dalla loro carica nei seguenti casi:
 - Per espressa rinuncia;
 - Per decadenza dalla concessione di posteggio.
 - 5) La comunicazione all'Amministrazione Comunale dei Rappresentanti di Mercato dovrà avvenire in forma scritta mentre la loro designazione sarà frutto di accordi intercorsi privatamente tra gli Operatori del mercato stesso.

Articolo 22– Disposizioni relative alla pulizia del posteggio

- 1) L'Esercente il commercio su aree pubbliche al momento di lasciare libero il posteggio assegnato o l'area temporaneamente utilizzata, a qualsiasi titolo, dovrà provvedere alla completa pulizia del posto stesso.
- 2) Previa stipula di apposita convenzione, tra il Comune e i Concessionari del posteggio, che preveda lo smaltimento dei rifiuti in proprio e sotto la propria responsabilità, l'Amministrazione Comunale può determinare di esentare i concessionari dal pagamento del tributo, diversamente essa deve essere corrisposta nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento Comunale di disciplina della tassa stessa.

Articolo 23 – Plateatico

- 1) I soggetti titolari di concessione di posteggio sono tenuti al pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione spazi e aree pubbliche determinato secondo le modalità di cui al Regolamento Comunale che disciplina la materia.
- 2) L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante indipendentemente dal fatto che il titolare del posteggio utilizzi tutto o in parte lo spazio assegnato.
- 3) Il canone deve essere riscosso con cadenza trimestrale. Per comodità di calcolo ad ogni trimestre corrispondono 13 settimane di presenza (52 settimane: 4 trimestri x 13 presenze).
- 4) Eventuali modalità diverse di calcolo o riscossione del canone potranno essere stabilite a seguito di stipula di apposita convenzione tra il Comune e gli Operatori del mercato. Le convenzioni dovranno essere conformi a

quanto stabilito dal Regolamento Comunale che disciplina il canone unico. Per quanto riguarda il mercato dovranno prevedere, tra le varie cose, forme di promozione e miglioramento del mercato stesso.

- 5) Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del canone di volta in volta.
- 6) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni e le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per il canone unico patrimoniale
- 7) Gli operatori spuntisti non in regola con i pagamenti del canone unico di occupazione di suolo pubblico non possono partecipare alle operazioni di spunta.
- 8) In caso di edizioni straordinarie del Mercato o di prolungamento dell'orario di cui all'articolo 8 è dovuto il pagamento del canone aggiuntivo in base alla maggiore occupazione effettuata.
- 9) Nei casi di decadenza, revoca, sospensione o rinuncia della concessione di posteggio non è mai dovuto il rimborso del canone di occupazione già versato.
- 10) Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal Concessionario del posteggio nei casi di mancato utilizzo per cause di forza maggiore (quali ad esempio: nevicata, intemperie, ecc.).

Articolo 24 - Normativa igienico - sanitaria

- 1) I commercianti su aree pubbliche che operano sul territorio comunale debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le disposizioni previste dalle normative sanitarie comunitarie, nazionali e regionali nonché dai regolamenti e dalle ordinanze comunali che tutelano le esigenze igienico sanitarie in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
- 2) Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 ed eventuali successive modificazioni.
- 3) Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Salute del 04/04/2002.
- 4) Nel caso di utilizzo di olio o altre sostanze oleose si dovrà aver cura di proteggere adeguatamente le persone e la pavimentazione stradale da eventuali schizzi. Lo smaltimento dell'olio esausto non potrà avvenire mediante sversamento nei tombini della fognatura.
- 5) Durante le operazioni di vendita di alimentari, anche se venduti confezionati, è fatto divieto di tenere animali presso il banco o l'autonegozio.

Articolo 25 – Informazioni a tutela del Consumatore finale

- 1) Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita. Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identiche e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.
- 2) Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni relative alla vendita a peso netto, etichettatura e tracciabilità delle merci secondo le vigenti normative riferite alla merce esposta.
- 3) Chi effettua somministrazione di alimenti e bevande deve mettere a disposizione dei clienti un listino dei prezzi applicati.
- 4) Chi effettua la vendita di merci antiche o usate, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, deve provvedere ad esporre un cartello, ben visibile al pubblico, recante l'indicazione di prodotto usato o antico.

Articolo 26 – Sanzioni

- 1) Le violazioni alla normativa relativa al commercio su aree pubbliche sono punite ai sensi dell'articolo 27 della Legge Regionale n° 6/2010.
- 2) In tutti i casi non espressamente previsti dalla Legge Regionale n° 6/2010, e salvo più grave violazione prevista da una Legge Penale o Speciale, qualora venga commessa una violazione alle disposizioni del presente Regolamento e dalle altre deliberazioni/ordinanze/circolari del Comune in materia di commercio su aree pubbliche si applica la sanzione amministrativa la cui misura è determinata nel minimo in € 100,00 e nel massimo in € 500,00.
- 3) L'autorizzazione è revocata dal Funzionario Responsabile nei seguenti casi:
 - a) se il titolare non inizia regolarmente l'attività entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità secondo quanto previsto dall'articolo 21 comma 4 della

- Legge Regionale n° 6/2010;
- b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 (quattro) mesi complessivi (ovvero 18 assenze), salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza o infortunio). In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività. La revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio e deve essere comunicata in forma scritta all'interessato;
 - c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 (uno) anno, salvo proroga di massimo 3 mesi per comprovata necessità;
 - d) se il titolare perde i requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n° 6/2010 ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21 comma 4 della Legge Regionale n° 6/2010;
 - e) per morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione;
 - f) qualora il concessionario di posteggio ometta di effettuare il pagamento del plateatico di cui al precedente articolo 23. Il tale caso la revoca del posteggio sarà disposta solo dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'avviso di accertamento previsto a norma del Regolamento Comunale per l'Applicazione del canone unico patrimoniale;
 - g) Ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della Legge Regionale n° 6/2010 l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo non superiore ai 20 giorni di calendario in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per due volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:
 - h) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - i) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
 - j) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area del mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.
- 4) Per l'applicazione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può delegare, con proprio decreto scritto di carattere generale, il Funzionario Responsabile o il Segretario Comunale. La delega ha validità solo per i procedimenti che si instaurano dopo l'emanazione della delega.

Articolo 27 – Controllo sullo svolgimento dell'attività

- 1) Il controllo sul rispetto delle norme del Regolamento e degli atti emanati in forza di esso appartiene a tutti gli Organi competenti, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981.
- 2) Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - d'iniziativa del personale di cui al precedente comma 1;
 - su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - su segnalazione o esposto di qualsiasi Cittadino o Associazioni di Categoria e degli Utenti.

Articolo 28 - Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge n° 689 del 24/11/1981, nella Legge Regionale n° 1 del 01/02/2012;
- 2) Nelle ipotesi in cui è prevista la confisca delle merci l'Accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasmette entro quarantotto ore il verbale di accertamento e di sequestro all'Autorità competente, dandone copia al trasgressore.
- 3) L'Autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di sequestro. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4) le merci deperibili confiscate sono distrutte entro quarantotto ore dalla confisca con addebito delle spese a carico del trasgressore.
- 4) In caso di merci non deperibili si applicano le disposizioni di cui alla Legge n° 689/1981 e della parte III della Legge regionale n° 1/2012;
- 5) Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri alla competente Autorità che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci e le attrezzature sono restituite.

- 6) Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.
- 7) Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'Albo Pretorio del Comune.
- 8) Qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'Albo Pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il Comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.
- 9) I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati rispetto la normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al D. Lgs. 06/11/2007 n° 193 (attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti Comunitari nel medesimo settore), devono essere donati in beneficenza.
- 10) Le spese di custodia dei beni oggetto di sequestro sono calcolate sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale e poste a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
- 11) L'autorità competente a dare applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo e a decidere sulle violazioni accertate in materia di commercio ambulante è il Segretario Comunale.

Articolo 29 - Disposizioni finali

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
- 2) Gli Uffici Comunali preposti mettono a disposizione della Cittadinanza, in tutti i casi in cui non sia già prevista altra modalità d'inoltro delle istanze approvata dalla Regione Lombardia, la modulistica utile ad effettuare le richieste, le comunicazioni e/o gli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.